

OGGETTO: **NUOVA SABATINI**
DUE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

OGGETTO	Sono due le modalità di erogazione del contributo per la Nuova Sabatini: la prima è stata introdotta dal Decreto Crescita, mentre la seconda è stata modificata da una circolare del MISE.
EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE	La nuova modalità di erogazione del contributo, introdotta con l'art. 20 del Decreto Crescita, prevede che, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 100.000 euro , il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico <u>in un'unica soluzione</u> . Tale modalità può essere però utilizzata solo per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari <u>a decorrere dalla data del 1° maggio 2019</u> . <u>Restano fuori quindi tutte le domande presentate fino al 30 aprile 2019.</u>
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NORMALE	Le domande che non presentano i requisiti tali da poter essere ammesse all'erogazione del contributo in un'unica soluzione lo stesso continua ad erogarsi secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali .
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: MODALITA'	Per entrambe le modalità, l'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. Per questo motivo la data presa in considerazione è quella dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. Alla conclusione dell'investimento, le PMI devono compilare, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma informatica, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo DUI) e trasmetterla, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. Entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, le imprese devono compilare, sempre in via esclusivamente telematica, la richiesta unica di erogazione (modulo RU) riferita a tutte le quote annuali del contributo previste dal piano temporale di liquidazione presente nel decreto di concessione, che deve essere inoltrata al MISE tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore mancato.

PAGAMENTO QUOTA UNICA O PRIMA QUOTA	Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, ad erogare la prima quota di contributo (o l'intero contributo concesso, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000 euro) sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
PAGAMENTO ALTRE QUOTE	Nel caso di modalità di erogazione del contributo secondo la procedura "normale", ai fini del pagamento delle quote annuali di contributo, le imprese sono tenute a trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma informatica, la richiesta di pagamento (RP) in cui occorre attestare: - che si è in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione; - che non ci sono variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo. Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i 12 mesi successivi a tale termine
NOVITA'	La circolare n. 295900 del 19 luglio 2019 ha inoltre previsto che possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e alle società di leasing, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB (vale a dire anche i Consorzi Fidi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Crescita (Legge 58/2019) e circolare MISE n° 296976 del 22 luglio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.